

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta comunale n. 644 del 07/12/2023 con la quale sono state da ultimo approvate l'articolazione della Macrostruttura organizzativa dell'Ente, nonché le competenze di ciascuna struttura;

VISTI

- il Decreto Sindacale n. 40 del 31/7/2023 con il quale il Dott. Giovanni Montaccini è stato confermato in carica quale Segretario Generale del Comune di Ancona;
- il Decreto Sindacale n. 84 del 28/12/2023 con il quale sono state attribuite, al Segretario Generale dell'Ente, Dott. Giovanni Montaccini le funzioni di Dirigente Coordinatore dell'Area Management Pubblico e Benessere;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21/03/2024 con cui l'Amministrazione stabiliva di intervenire a mitigare l'impatto dell'elevato costo della vita e delle utenze, mediante erogazione di un contributo per i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che dimostrino di avere a carico il pagamento delle utenze domestiche;
- la determinazione dirigenziale n. 797 dell'8/04/2024 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo di cui sopra;

DATO ATTO

- che in data 8/04/2024 veniva pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente l'Avviso per la presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo collegato al pagamento delle utenze domestiche;
- che era possibile presentare domanda sino alle ore 13.00 del 23/04/2024;

RILEVATO che sono pervenute tramite pec, consegna a mani al protocollo ovvero raccomandata a/r circa n. 1200 domande, di cui n. 467 relative a richiedenti con ISEE fino ad € 5.000,00;

CONSIDERATO che l'Avviso prevedeva:

- la formazione di due graduatorie in ordine crescente di ISEE, una relativa alla fascia con ISEE inferiore ad € 5.000,00 e l'altra relativa alla fascia con ISEE compreso tra € 5.000,00 ed € 10.000,00;

- la suddivisione del totale delle risorse stanziato a bilancio in due parti uguali, destinate alle due fasce di cui sopra, salvo spostamento di risorse dall'una all'altra fascia in caso di eccedenza per una delle due;

- di erogare il contributo, relativamente ai richiedenti con ISEE fino ad € 5.000,00, nella misura riportata nella tabella che segue

Numero componenti	ISEE < € 5.000,00
1 componente	€ 150,00
2 componenti	€ 200,00
3 componenti	€ 250,00
4 o più componenti	€ 300,00

DATO ATTO che è terminata l'istruttoria relativa alle domande dei richiedenti con ISEE fino ad € 5.000,00;

TENUTO CONTO che dalla suddetta istruttoria è emerso che:

- alcune domande sono complete e recano tutti i requisiti richiesti, pertanto possono essere ammesse a contributo;

- alcune domande risultano incomplete o comunque recano elementi che, ai sensi dell'Avviso, determinano l'archiviazione e l'esclusione automatica dalla possibilità di accedere al contributo;

- alcune domande recano elementi che devono essere chiariti o integrati, non sussistendo ragioni di esclusione *de plano* in base a quanto disposto dall'Avviso;

TENUTO ALTRESI' CONTO che, stante la misura dello stanziamento di bilancio al capitolo 192505 azione 3316, pari ad € 300.000,00, di cui € 150.000,00 destinati agli aventi diritto con ISEE fino ad € 5.000,00, è possibile ritenere che il suddetto stanziamento sia sufficientemente capiente per garantire la copertura finanziaria non solo di tutte le domande ritenute già ammissibili nella presente fase, ma altresì di quelle soggette ad integrazione, anche nel caso in cui risultassero tutte idonee ed ammesse a contributo;

RITENUTO pertanto

- di procedere alla formazione di una graduatoria parziale, e alla relativa liquidazione, per le domande sicuramente meritevoli di accoglimento;
- di richiedere apposita integrazione qualora le domande risultino mancanti di elementi che non ne cagionino l'esclusione diretta;
- di escludere le domande classificate quali non ammesse nella graduatoria allegata al presente provvedimento, per le ragioni ivi indicate;

EVIDENZIATO

- che la pubblicazione del presente provvedimento costituisce, nei confronti dei richiedenti le cui domande devono ritenersi non accoglibili, preavviso di rigetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della L. 241/90 e che della suddetta esclusione non verrà data comunicazione mediante altro mezzo;
- che gli istanti possono presentare per iscritto, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda di contributo, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, osservazioni eventualmente corredate da documentazione;

DATO ATTO

dare atto che la graduatoria acquisirà carattere definitivo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Ancona senza che siano state presentate osservazioni;

RICHIAMATO

l'art. 8 *quinquies* del vigente Regolamento sulle entrate comunali, così come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 21/12/2023 il quale dispone che *"1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro certe, liquide ed esigibili ed il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti a qualsiasi titolo debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.*

2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

3. La compensazione credito/debito di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:

a. importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;

c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;

d. liquidazione contributi sociali dovuti in forza di disposizioni di legge e/o specifici finanziamenti statali o regionali, sulla base di apposita dichiarazione del servizio comunale che dispone la liquidazione della somma.

4. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i rimborsi in presenza di pretese tributarie non definitive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, D. Lgs. n. 472/1997";

VALUTATO

- che la misura della compensazione di cui sopra reca carattere discrezionale in quanto *"il Comune ...omissis... può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito"*;

- che tra le ragioni di esclusione ricorre l'ipotesi di contributi sociali dovuti in forza di disposizioni di legge statale o regionale;

- che il contributo di cui al presente provvedimento non costituisce applicazione di alcuna legge statale o regionale, tuttavia riveste natura di misura sociale intesa quale misura di vicinanza dell'Amministrazione alle fasce di popolazione socialmente svantaggiate;

- che ricorrono ragioni per non operare la compensazione di cui all'art. 8 *quinquies* del Regolamento sulle entrate comunale sopra citato, stante il valore sociale della misura di cui al presente provvedimento, finalizzata ad assicurare un supporto concreto alle fasce deboli della popolazione residente e al sostegno di condizioni di disagio economico rilevante;

VALUTATO pertanto di non operare alcuna verifica in ordine a eventuali situazioni debitorie pendenti in capo ai soggetti che beneficeranno del contributo, attesa la condizione di bisogno in cui gli stessi versano a causa della scarsità di mezzi economici a disposizione, indice di rilevante disagio economico e sociale;

RITENUTO di approvare l'allegato A al presente provvedimento, recante la graduatoria provvisoria parziale per l'erogazione del contributo utenze relativo ai richiedenti con ISEE fino ad € 5.000,00;

PRECISATO

- che la graduatoria, per ragioni di tutela della riservatezza e dei dati personali non reca i nominativi dei beneficiari, ma l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda;
- che, qualora gli interessati non siano già a conoscenza del numero di protocollo relativo alla propria istanza, lo stesso verrà comunicato da parte del competente ufficio comunale;

DATO ATTO che i criteri prescelti per la formazione della graduatoria, meramente numerici, non implicano esercizio di potere discrezionale, ma identificano i beneficiari a seguito di mero calcolo;

RITENUTO di assumere impegno di spesa per € 150.000,00, pari alla porzione dello stanziamento destinata alla fascia ISEE < € 5.000,00, a valere sulla prenotazione già assunta con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21/03/2024 sul capitolo 192505 azione 3316 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024;

VISTI

- il D.lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- la Delibera di Consiglio n. 97 del 21/12/2023 di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2028;
- la Delibera di Consiglio n. 98 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati;

propone al Dirigente

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria provvisoria parziale relativa ai richiedenti il contributo utenze con ISEE fino ad € 5.000,00 di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di evidenziare
 - che la pubblicazione del presente provvedimento costituisce, nei confronti dei richiedenti le cui domanda devono ritenersi non accoglibili, preavviso di rigetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della L. 241/90 e che della suddetta esclusione non verrà data comunicazione mediante altro mezzo;
 - che entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento gli istanti possono presentare per iscritto, con i medesimi mezzi previsti per la presentazione della domanda di contributo, osservazioni, eventualmente corredate di documentazione;

4. di dare atto che la graduatoria acquisirà carattere definitivo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Ancona senza che siano state presentate osservazioni;

5. di assumere impegno di spesa per € 150.000,00 a valere sulla prenotazione già assunta con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21/03/2024 sul capitolo 192505 azione 3316 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024;

6. di procedere con la liquidazione dei contributi dovuti ai sensi del presente provvedimento, rinviandosi ad un secondo momento la liquidazione delle eventuali ulteriori assegnazioni relative a domande suscettibili di sanatoria mediante chiarimento o integrazione;

7. di assegnare un termine ai richiedenti con domande incomplete che tuttavia non recano ragioni di esclusione *de plano* ai sensi dell'Avviso, per la sanatoria delle stesse;

8. di precisare che ai contributi di cui al presente provvedimento non viene applicata l'eventuale compensazione, stante la natura discrezionale prevista dall'art. 8 *quinquies* del Regolamento sulle entrate comunali, per il caso di situazioni debitorie pendenti nei confronti del Comune in capo ai beneficiari, in considerazione dell'alto valore sociale della misura, finalizzata ad assicurare un supporto concreto alle fasce deboli della popolazione residente e al sostegno di condizioni di disagio economico rilevante, tenendo in debito conto i bassi livelli ISEE dei soggetti beneficiari del contributo;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

10. di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Cecilia Vallasciani, la quale attesta che nei suoi confronti:

- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR nei termini di legge;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cecilia Vallasciani